

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi della

Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995

“Legge quadro sull'inquinamento acustico”

Art. 6 - comma 1

e della

Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21

“Norme in materia di inquinamento acustico”

Art. 3 - comma 1

RELAZIONE TECNICA

INDICE RELAZIONE TECNICA

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

COMPETENZE DEI COMUNI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

- Inquinamento acustico e valori limite
- Ambito di tutela
- Definizioni relative a contesti urbanistici
- Infrastrutture di trasporto
- Criteri orientativi di classificazione

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PEDAVENA

- I^a fase Classificazione acustica del territorio
- II^a fase Calcolo di indici quantitativi e rilievi fonometrici
- III^a fase Analisi dei dati rilevati
- IV^a fase Analisi critica della zonizzazione acustica

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

- Progetti, opere, attività soggette a nulla osta d'impatto acustico
- Documentazione per il rilascio di nulla osta d'impatto acustico

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' TEMPORANEE

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito vengono riportati gli estremi delle principali norme a livello nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

All'interno di questa relazione, gli articoli delle varie leggi, parti o rielaborazioni di essi, vengono riportati a puro scopo informativo, al fine di indicare i riferimenti normativi alla base dei diversi aspetti considerati. Per qualsiasi altra finalità, sia essa legata all'esatto contenuto o all'interpretazione dei vari articoli, si rimanda al testo integrale di ogni singolo provvedimento legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 8 marzo 1991, n.57

Legge 26 ottobre 1995, n.447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 30 ottobre 1995, n.254

Decreto Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 4 marzo 1997, n.52

Decreto Ministero dell'Ambiente 31 ottobre 1997

Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 15 novembre 1997, n.267

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 1 dicembre 1997, n.280

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 22 dicembre 1997, n.297

Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 1 aprile 1998, n.76

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Gazzetta Ufficiale Italiana del 26 maggio 1998, n.120.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 4 gennaio 1999, n.2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n.215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 2 luglio 1999, n.153

Decreto Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1999

Criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 24 settembre 1999, n.225

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 6 dicembre 2000, n.285

LEGISLAZIONE REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale n.4313 del 21 settembre 1993

Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Bolettino Ufficiale della Regione Veneto del 19 ottobre 1993, n.88

Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bolettino Ufficiale della Regione Veneto del 14 maggio 1999, n.42

COMPETENZE DEI COMUNI

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico – si ha che:

L'art. 6, comma 1, della Legge 447/95 stabilisce, tra le altre, le seguenti competenze dei Comuni, da realizzarsi secondo leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni già assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione dell'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- g) i controlli di cui all'art.14, comma 2 (esercizio delle funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, di controllo e vigilanza per l'attuazione della legge, ecc..)
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 –Norme in materia di inquinamento acustico- si ha che:

L'art.3, comma 1, stabilisce che i comuni che alla data di entrata in vigore della legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.

Le nuove competenze a carico delle amministrazioni comunali devono essere attuate a partire dalla pubblicazione della legge 447/95, a prescindere dall'adozione della classificazione acustica del territorio.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Di seguito vengono considerati i principali aspetti collegati alla elaborazione di una classificazione acustica del territorio. Per ciascun aspetto vengono riportate le indicazioni sulle norme nazionali e regionali che ne definiscono i contenuti e/o ne regolano ed orientano l'applicazione in relazione alla classificazione acustica.

INQUINAMENTO ACUSTICO E VALORI LIMITE

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico – si ha che:

l'art.2 comma 1 fissa, tra le altre, le seguenti definizioni:

- per inquinamento acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- per valori limite di emissione si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- per valore limite di immissione si intende il livello di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- per valori di attenzione si intende il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- per valori di qualità si intendono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 si ha che:

L'art.1 stabilisce le definizioni relative alle classi di destinazione d'uso del territorio che devono essere adottate dai comuni in fase di classificazione acustica e che vengono riportate nella seguente tabella:

CLASSE	DEFINIZIONE
I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE	DEFINIZIONE
III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'art.2 stabilisce che i valori limite di emissione sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, che i rilevamenti e le verifiche relativi alle sorgenti fisse devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità e che, sempre per le sorgenti fisse, essi vengono fissati ai valori riportati nella tabella B allegata al decreto e riportata di seguito:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

L'art.3 stabilisce che i valori limite assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali all'interno delle rispettive fasce di pertinenza e che gli stessi vengono fissati ai valori riportati nella tabella C allegata al decreto e riportata di seguito:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

L'art.6 stabilisce che i valori di attenzione coincidono con i valori limite di immissione se relativi ai tempi di riferimento diurno e notturno, mentre se i valori di attenzione sono riferiti ad un'ora, i valori di immissione devono essere aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno. Ne derivano i valori riportati nella seguente tabella:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO		VALORI DI ATTENZIONE – Leq in dB(A)			
		Tempi di riferimento		Un'ora	
		diurno	notturno	diurno	notturno
I	Aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III	Aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

L'art.7 stabilisce che i valori di qualità sono quelli riportati nella tabella D allegata al decreto e riportata di seguito:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO		VALORI DI QUALITA' – Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento	
		diurno	notturno
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

AMBITO DI TUTELA

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 –Norme in materia di inquinamento acustico- si ha che:

L'art.2 stabilisce che la tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

DEFINIZIONI RELATIVE A CONTESTI URBANISTICI

I criteri orientativi per la classificazione acustica del territorio adottati dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21/09/1993 contengono le seguenti definizioni di riferimento:

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A, B, C, D, E, F, COME DA PRG VIGENTE

Sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 agosto 1967 n.765, art.7, dal D.M.LL.PP. 2 agosto 1968 n.1444, art.2 e dalla Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61

COMPLESSI SCOLASTICI

In base ai criteri orientativi adottati dalla Regione Veneto, sono da intendersi come l'insieme di edifici e di spazi non edificati a servizio di una attrezzatura scolastica composta da almeno due distinte scuole di diverso ordine, oppure scuole di pari grado ma diverso indirizzo. Si tratta comunque di una mera indicazione e le Amministrazioni Comunali, a seconda delle diverse realtà e dei diversi contesti territoriali, possono adottare parametri di valutazione più restrittivi o più permissivi, e pertanto non viene esclusa la possibilità di individuare come complesso scolastico anche l'area di pertinenza di una singola scuola, qualora le condizioni del contesto lo suggeriscano.

CENTRI RURALI

Per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola.

E' possibile riscontrare un centro rurale anche in un "gruppo di case", che per la consistenza numerica e lontananza rispetto al più vicino paese richiedano un minimo di servizi alla residenza.

A conferire la qualifica di centro rurale contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti.

In linea di massima, nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della L.R. n.24 del 5 marzo 1985, art.11 i centri rurali corrispondono alle zone E4.

NUCLEI DI ANTICA ORIGINE

Sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale, così come descritto all'art.10 della L.R. 24/85.

BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI VINCOLATI

Comprendono il complesso dei beni e dei luoghi vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 24 giugno 1939, n.1497 ed inseriti negli elenchi redatti ai sensi della stessa legge "Protezione delle bellezze naturali". I singoli decreti sono disponibili presso le Commissioni Consultive provinciali per i beni ambientali, mentre il complesso delle aree vincolate ai sensi della Legge 1497/39 sono evidenziate nella tavola n.2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n.10 in scala 1:50.000.

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Comprendono il complesso dei beni e dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 24 giugno 1939, n.1497 ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui alla Legge Regionale 8 agosto 1985 n.431, punti 1, 3 e 4. Tali aree sono evidenziate nella tavola n.2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n.10 in scala 1:50.000.

PARCHI, RISERVE NATURALI E ARCHEOLOGICHE, AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, ZONE UMIDE, ZONE SELVAGGE

Costituiscono il complesso delle aree di interesse naturalistico-ambientale individuate dal P.T.R.C. agli articoli 19, 21, 27, 33, 34, 35 e indicate negli elaborati n.5 di progetto, nonché nella tavole n.2 e n.10.

CENTRO CITTA'

Ai fini della classificazione acustica del territorio e considerato che nelle aree urbane il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico, l'individuazione e la delimitazione dell'area di centro città può essere condotta in modo intuitivo, senza ricorrere a sofisticati metodi analitici, bensì sulla base della maggior compresenza di funzioni generatrici di traffico, come le attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.

CENTRI DIREZIONALI

Ai fini dell'applicazione dei criteri orientativi regionali, sono da intendersi quelle aree urbane localizzate al di fuori dell'area di centro città, ma caratterizzate da un'alta presenza di uffici, attività di rappresentanza, attrezzature ricettive ed attività commerciali e dalla quasi totale assenza di funzioni residenziali.

CENTRI COMMERCIALI

Il centro commerciale può essere definito come un insieme organizzato di attrezzature commerciali, paracommerciali e di attrezzature complementari al commercio. Il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 248 del 17 giugno 1988 individua le caratteristiche che devono possedere i Centri Commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

Con riferimento ai centri commerciali all'ingrosso, i criteri orientativi regionali dettano la prescrizione ad inserire in classe IV solo i centri commerciali che, fatta salva la definizione di cui al decreto ministeriale, presentino una superficie di vendita non inferiore ai 2.500 metri quadrati.

Per quanto riguarda i centri commerciali al minuto localizzati nel "centro città", il decreto ministeriale sovracitato chiama a non considerare il limite di superficie indicato nella definizione generale, ed i criteri orientativi regionali dettano la prescrizione ad inserire in classe IV tutti i centri commerciali ivi localizzati. D'altra parte una struttura commerciale localizzata in aree urbane non di "centro città", dovrà essere considerata centro commerciale solo se dotata di una superficie di vendita complessiva non inferiore a 2.500 metri quadrati.

IPERMERCATO

La circolare di applicazione della Legge Regionale n.517 del 1975 definisce l'ipermercato come un esercizio di vendita al dettaglio, con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, organizzato prevalentemente a libero servizio e

con pagamento all'uscita, che dispone di parcheggio per la clientela ed offre un vasto e completo assortimento di prodotti alimentari e non.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

I criteri orientativi regionali indicano di considerare “grandi strutture di vendita” tutte le strutture commerciali organizzate per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche da I a IX, con superficie di vendita non inferiore ai 2.500 metri quadrati.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico – si ha che:

L'art.11, comma 1, prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione specifici, distinti per sorgente sonora, relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo.

Allo stato attuale non sono ancora stati emanati i decreti relativi ai regolamenti esecutivi sul rumore da traffico stradale e sul rumore negli stabilimenti portuali e da traffico navale.

Guardando allo specifico del rumore da traffico ferroviario e stradale, i regolamenti di disciplina emanati o le bozze in fase di definizione prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale o ferroviaria. Con riferimento a tali fasce, vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Sempre con riferimento ai regolamenti di disciplina emanati o le bozze in fase di definizione, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e costituiscono, di fatto, delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

VALORI LIMITE E FASCE DI PERTINENZA

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 si ha che:

- l'art.3, relativo ai valori limite assoluti di immissione, stabilisce che tali valori limite non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, mentre all'esterno di tali fasce le stesse sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
- l'art.6, relativo ai valori di attenzione, stabilisce che gli stessi non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali.

FASCE DI PERTINENZA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Con riferimento al DPR n. 459 del 18 novembre 1998, si ha che

- l'art. 3 comma 1, stabilisce che a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - a) m 250 per le infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
 - b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- l'art. 5 dello stesso decreto stabilisce inoltre che per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di pertinenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

FASCE DI PERTINENZA INFRASTRUTTURE STRADALI

Allo stato attuale non risulta ancora emanato il previsto decreto che fissa i limiti assoluti di rumore e le relative fasce di pertinenza associate alle diverse tipologie di infrastrutture stradali.

CRITERI ORIENTATIVI DI CLASSIFICAZIONE

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico – si ha che:

L'art.4, comma 1, stabilisce che le regioni devono definire con legge i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone per l'applicazione dei valori di qualità e che deve essere rispettato il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.

I criteri orientativi per la classificazione acustica del territorio adottati dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21/09/1993 stabiliscono le seguenti indicazioni generali:

FORMAZIONE DEGLI AZZONAMENTI

- Redarre la classificazione sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000.
- Non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee e comunque ambiti funzionali significativi.
- Tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG.
- Realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti, non sulla base delle previsioni di PRG, bensì in relazione al reale uso del territorio ed alle attività che esso ospita: ad esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc..
- Considerato che nelle aree urbane il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico, l'individuazione e la delimitazione dell'area di centro città può essere condotta in modo intuitivo, senza ricorrere a sofisticati metodi analitici, bensì sulla base della maggior compresenza di funzioni generatrici di traffico, come le attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.

CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

- Sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi devono essere rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo i casi particolari in cui devono essere previste opportune fasce di transizione (questi casi sono descritti all'interno dei paragrafi relativi a ciascuna classe).
- Le fasce di transizione, qualora previste, devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello della zona di classe inferiore.
- L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.
- All'interno di una fascia di transizione, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dB(A) al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE VIABILISTICA

Qualora non sussistano specifiche esigenze di maggiore tutela, sono considerate fasce di rispetto da inserire in classe IV

- le fasce di pertinenza minime a protezione del nastro stradale di cui al Nuovo Codice della Strada;
- le fasce di pertinenza delle linee ferroviarie di cui al DPR n.459 del 18/11/1998;
- le fasce interessate da impianti a fune, che per disposizione legislativa sono assimilati alle linee ferroviarie.

CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene espressa tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- la tipologia e l'intensità del traffico;
- la densità della popolazione;
- la densità delle attività commerciali;
- la densità delle attività artigianali.

Premesso che per attività artigianali sono da intendersi le attività artigianali di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali, è possibile classificare le diverse aree che compongono l'insediamento urbano, assegnando ad ogni area presa in considerazione il punteggio corrispondente, così come proposto nella seguente tabella

PARAMETRI / PUNTEGGIO	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare o ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali o terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza

Le aree con un valore di 4 sono aree di classe II; le aree con valori compresi da 5 a 8 sono aree di classe III; le aree con valori superiori a 8 sono aree di classe IV.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PEDAVENA

Per la classificazione acustica del territorio comunale di PEDAVENA (BL) è stato adottato principalmente un approccio metodologico di tipo qualitativo che, in osservanza dei criteri orientativi regionali, portasse a realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti e a tracciare i confini, tra le aree diversamente classificate, lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali.

Un tale approccio è stato preferito a quello più meramente quantitativo indicato nei Criteri Orientativi Regionali, che prevede di suddividere il territorio in base all'assegnazione di punteggi riferiti a ciascuno dei seguenti quattro parametri di valutazione:

- la tipologia e l'intensità di traffico;
- la densità della popolazione presente nell'area considerata;
- la densità delle attività commerciali;
- la densità delle attività artigianali;

La scelta di adottare un approccio qualitativo è derivata, principalmente, dal tipo di dati disponibili, dalla possibilità di utilizzarli in modo efficace per gli scopi della zonizzazione e dalle caratteristiche territoriali comunali.

Il percorso seguito per giungere alla carta di zonizzazione definitiva può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- I^ fase: predisposizione di uno schema di classificazione acustica provvisoria del territorio in base alla destinazione d'uso delle diverse aree ed alla zonizzazione di PRG;
- II^ fase: effettuazione di rilievi fonometrici per la verifica del rumore ambientale effettivo;
- III^ fase: analisi dei dati rilevati e individuazione di aree con problematiche riguardanti il rispetto dei limiti massimi di rumore derivanti dalla classificazione acustica provvisoria;
- IV^ fase: analisi critica della classificazione acustica provvisoria e redazione della carta di zonizzazione definitiva in base anche alle osservazioni avanzate dall'amministrazione comunale.

Ciascuna fase viene brevemente descritta di seguito.

I^ FASE - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore. La suddivisione territoriale è stata condotta rispettando il più possibile i Criteri Orientativi Regionali e quindi evitando di definire micro-suddivisioni e tracciando, per quanto possibile, i confini di zona lungo assi viabilistici o elementi naturali. In questa fase è stata data particolare importanza al criterio-obbligo di non accostare zone con differenza di livello assoluto superiore a 5 dB(A).

Dal punto di vista strettamente metodologico, si è iniziato con la definizione delle eventuali zone da ritenersi particolarmente protette (classe I) e di quelle a più elevato livello di rumore (classi V e VI), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore. Si è quindi proseguito con l'assegnazione delle classi II, III e IV. In alcuni casi, le scelte attuate in questa fase sono state determinate dalla situazione viabilistica esistente.

Il territorio comunale di PEDAVENA non risulta attraversato da assi viari che si possano considerare ad elevata intensità di traffico, ma solo da strade di quartiere o locali

Il comune di PEDAVENA non risulta attraversato da alcuna linea ferroviaria.

Guardando in modo specifico alla individuazione delle diverse classi, valgono le seguenti osservazioni:

Zone di classe I: sul territorio del comune di PEDAVENA sono state classificate come zone di classe I le seguenti località:

- la zona cimiteriale, lungo via Marconi,
 - la zona di ubicazione del Santuario della B.V. di Caravaggio in località Travagola,
 - la zona della chiesetta e dell'attigua area cimiteriale in località Norcen,
- in quanto luoghi di culto religioso, situati in posizioni relativamente isolate rispetto alle circostanti zone abitate.

Oltre alle zone sopra elencate, non sono state individuate altre aree in cui il confort acustico risultasse essere la caratteristica fondamentale per la loro fruizione.

Zone di classe II: sono state così classificate le aree residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria, in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

In base a questo criterio, sono state classificate zone di classe II:

- la maggior parte dell'abitato di Pedavena, ad esclusione della zona circostante Piazza I° Novembre (centro paese), di quella compresa tra via Roma e via Trieste e della fascia di abitazioni lungo Viale Vittorio Veneto;
- la maggior parte dell'abitato della frazione di Norcen, ad esclusione della zona in cui risulta presente un'attività commerciale con annessi impianti sportivi;
- tutto l'abitato delle frazioni di Teven, Travagola, Facen;
- l'area in cui risulta localizzata la casa di soggiorno per anziani "Padre Kolbe".

Zone di classe III: questo tipo di classificazione è stata assegnata alle aree urbane interessate principalmente da traffico veicolare locale e con presenza di attività commerciali ed uffici. In base a questo criterio, sono state classificate come zone di classe III

- quelle costituenti il "centro paese" di Pedavena, ovvero le zone circostanti Piazza I° Novembre ed la zona compresa tra Via Roma e Via Trieste;
- la fascia di edifici che fiancheggiano Viale Vittorio Veneto, a partire dal locale noto come "Birreria Pedavena" fino a Piazza I° Novembre.

Sono state classificate come zone di classe III anche le aree destinate allo svolgimento di attività sportive e di altre manifestazioni temporanee, quali parte del parco della birreria, gli impianti sportivi in località Murle e quelli in località Norcen. In considerazione degli impianti sportivi che si andranno a realizzare, è stata inserita in classe III anche la zona del Boscherai.

Zone di classe IV: sul territorio comunale di Pedavena è stata individuata come unica zona a cui assegnare la classe IV, quella relativa al locale noto come "Birreria Pedavena". Tale classificazione è stata stabilita in forza dell'elevata affluenza di pubblico che contraddistingue questa struttura. La zona IV comprende anche la parte del

parco che ospita le n.2 dipendenze utilizzate soprattutto durante il periodo estivo.

Zone di classe V: questa classe è stata assegnata alle zone che nel PRG vigente risultano classificate come zone per insediamenti industriali ed artigianali (zone D1) e all'interno delle quali sono presenti degli edifici destinati ad abitazione.

In tutti i casi in cui la zona di classe V risulta confinante con zone di classe II, III o con zone agricole, lungo la linea di confine è stata inserita una fascia di transizione di 50 metri lineari, nel rispetto di quanto indicato nei criteri orientativi regionali.

Zone di classe VI: sul territorio del comune di Pedavena è stata classificata come zona di classe VI quella parte di territorio comunale che nel PRG vigente risulta classificata come zone per insediamenti industriali ed artigianali (zone D1) e all'interno della quale non sono presenti edifici destinati ad abitazione. In ragione della sua posizione isolata, la classe VI è stata assegnata anche all'area della centrale idroelettrica in località Faont.

In tutti i casi in cui le zone di classe VI risultano confinanti con zone di classe II, III o con zone agricole, lungo le linee di confine è stata inserita una fascia di transizione di 50 metri lineari, nel rispetto di quanto indicato nei criteri orientativi regionali.

II^ FASE – CALCOLO DI INDICI QUANTITATIVI E RILIEVI FONOMETRICI

In base alla classificazione provvisoria definita nella I^ fase, sono state individuati alcuni punti in cui eseguire delle misure dei livelli di rumore effettivi da confrontare con i limiti fissati dalla zonizzazione.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti durante i mesi di settembre e ottobre 2002, nel rispetto delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico stabilite dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998.

I dati sono stati acquisiti mediante campionamento in continuo di lunga durata, in modo da disporre delle informazioni necessarie a descrivere l'andamento del livello sonoro nei periodi di riferimento diurno e notturno. La strumentazione acustica utilizzata, conforme alle caratteristiche di classe 1 delle specifiche norme IEC 651 e 804 e accompagnata da regolare certificazione di taratura rilasciata da un centro autorizzato dal S.I.T, si compone di:

- fonometro integratore e analizzatore di spettro in tempo reale Larson & Davis mod.824, completo di preamplificatore e microfono a campo libero mod. 2541;
- calibratore acustico Larson & Davis mod. CAL 200.

Le posizioni di misura sono state individuate guardando alle aree critiche rispetto alla necessità di tutela dell'inquinamento acustico (es. aree residenziali, scuole, casa di riposo) ed alle aree in prossimità di assi viari ad elevato flusso veicolare e vengono riportate nella seguente tabella.

ID	LOCALITA'	POSIZIONE
P1	Pedavena	Via G. Galilei, di fronte allo spazio destinato a parco giochi
P2	Pedavena	Via Sega Bassa, zona incrocio con Via Remuglia
P3	Pedavena	Via Sega Bassa, in zona residenziale al limite con zona artigianale.
P4	Pedavena	Via Sega Bassa, zona incrocio con Via Fermi
P5	Pedavena	Via G. Galilei, in una zona residenziale al limite con area destinata a parcheggio pubblico.
P6	Pedavena	Via Trieste, zona parcheggio vicino alla chiesa
P7	Pedavena	Via Murle, in prossimità di Via Vittorino da Feltre
P8	Pedavena	Via Dante, in prossimità dell'incrocio con Via Foscolo
P9	Pedavena	Piazza I Novembre
P10	Pedavena	Via S. Osvaldo
P11	Pedavena	Via G Marconi, in prossimità dell'incrocio con Via Risorgimento

III^ FASE - ANALISI DEI DATI RILEVATI

In base all'analisi dei dati rilevati, finalizzata a fornire indicazioni sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche, si può concludere che sul territorio comunale di PEDAVENA non sono state individuate situazioni in cui risulti urgente la necessità di progettare apposite campagne di rilievi fonometrici tese ad accertare l'eventuale superamento dei limiti di zona fissati dal DPCM 14/11/97 e l'eventuale obbligo, per l'Amministrazione Comunale, di predisporre un piano di risanamento acustico, come stabilito all'art.6 della legge 447/95.

Più precisamente, si segnala il fatto che in quasi tutti i punti in cui sono state eseguite misurazioni al fine di valutare il clima acustico esistente, sono stati rilevati livelli di rumore che superano i limiti di zona rispetto alla classificazione territoriale proposta. In tutti questi casi, la principale sorgente sonora, causa del superamento dei limiti, risulta essere il traffico veicolare. All'interno delle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, il "rumore da traffico" non concorre però al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione, così come a tali zone non si applicano i valori di attenzione. Le fasce di pertinenza stradali non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e costituiscono, di fatto, delle "fasce di esenzione" che, allo stato attuale, non è possibile definire dal punto di vista dimensionale in quanto non sono ancora stati emanati i decreti relativi ai regolamenti esecutivi sul rumore da traffico.

Per ciascun punto di misura, i dati rilevati, i livelli di rumore calcolati in riferimento ai periodi diurno e notturno e le conclusioni che questi permettono di trarre sono riportati nelle schede fornite in allegato alla presente relazione.

IV^ FASE - ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Questa fase di lavoro è stata finalizzata a verificare l'applicazione omogenea dei Criteri Orientativi Regionali e ad evidenziare eventuali incompatibilità. Si è guardato anche ad eliminare le situazioni in cui si aveva una zonizzazione a "macchia di leopardo", ossia caratterizzata da una micro suddivisione del territorio. In questi casi si è ovviato all'inconveniente mediante l'aggregazione di aree limitrofe, evitando però che questo comportasse l'innalzamento artificioso della classe.

In questa fase sono state accolte anche le indicazioni avanzate dall'Amministrazione Comunale.

Il risultato finale di questa fase di analisi critica è la redazione della carta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Pedavena sottoposta ad approvazione ed eventuale adozione.

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il termine “Piano di Risanamento Acustico” indica in genere un insieme di provvedimenti che, nel quadro della necessità di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, siano in grado di conseguire l’obiettivo generale del raggiungimento dei valori di qualità.

Un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte e indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme Tecniche Attuative dei PRG, Pegolamento d’Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

L’individuazione delle priorità, sia in termini di ricettori che necessitano maggiormente di protezione, sia in termini di sorgenti che sono maggiormente responsabili del degrado ambientale riscontrato richiede l’esecuzione di apposite campagne di rilievi nelle zone critiche dal punto di vista dei livelli di rumore presenti ed una conseguente analisi acustica ben condotta.

Le soluzioni ai problemi riscontrati andranno comunque determinate scegliendole dal complesso di quelle possibili ed efficaci in base a valutazioni che riguardano efficacia, costi di realizzazione, tempi di messa in opera e costi sociali.

OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico – si ha che:

L’art. 7, comma 1, stabilisce che i comuni devono provvedere all’adozione di piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione o nel caso in cui nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto diretto di aree con livelli di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.

L’art.7, comma 2, stabilisce che i piani di risanamento acustico devono contenere:

- a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
- c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore – si ha che:

L’art. 6, comma 2, stabilisce che per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art.7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione riferiti ad un’ora o ai tempi di riferimento, ad

eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di attenzione riferiti ai tempi di riferimento.

L'art.6, comma 3, stabilisce che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 –Norme in materia di inquinamento acustico- si ha che:

L'art.5, comma 1, stabilisce che nei casi previsti dalla legge, il comune entro i successivi dodici mesi provvede all'approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono indicati dalla legge stessa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

Nell'ambito delle competenze a carico dei comuni rientrano tutta una serie di attività di controllo sul rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. Queste attività di controllo si realizzano attraverso la richiesta di una documentazione previsionale di impatto acustico o di valutazione del clima acustico nei casi di:

- rilascio di concessioni edilizie, di provvedimenti che abilitano alla utilizzazione di immobili e infrastrutture o provvedimenti di licenza o di autorizzazione dell'esercizio di attività produttive;
- autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Le nuove competenze a carico delle amministrazioni comunali prescindono dall'adozione della classificazione acustica del territorio.

PROGETTI, OPERE, ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO

Con riferimento alla Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico – si ha che:

L'art.8, comma 1, stabilisce che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

L'art.8, comma 2, stabilisce che nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

L'art.8, comma 3, stabilisce l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2;”

L'art.8, comma 4, stabilisce che nel caso di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e nel caso di postazioni di servizi commerciali polifunzionali,

- le domande per il rilascio di concessione edilizia,
- i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture,
- le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive,

devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

L'art.8, comma 5, prevede che la documentazione acustica richiesta sia resa in base ai criteri di redazione definiti dalla regione, con le modalità di cui all'art.4 della legge 4/01/68, n.15.

L'art.8, comma 6, stabilisce che le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli limite, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e tale documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

L'art. 4, comma 1, lettera l, fissa tra le varie competenze della regione, la definizione dei criteri da seguire per la redazione della documentazione resa obbligatoria all'art.8.

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 –Norme in materia di inquinamento acustico- si ha che:

L'art.4 stabilisce che entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge 447/1995, comprendenti, tra le altre cose, i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'art.8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA).

Allo stato attuale, la Regione Veneto non ha ancora adottato alcun provvedimento che detti disposizioni attuative in merito ai criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico o di previsione del clima acustico.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO

In conformità al quadro normativo attualmente vigente e in accordo a quanto definito da altre regioni, si riportano di seguito le diverse tipologie di documentazione richiesta per il rilascio del nulla osta di impatto acustico. Spetta alla Giunta Regionale adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni attuative della Legge Quadro n.447/95 in materia di impatto acustico alle quali dovrà far riferimento l'amministrazione comunale.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO PER PROGETTI OD OPERE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

I progetti definitivi sottoposti a valutazione di impatto ambientale elencati nell'art.8 della L. 447/95, debbono essere corredati da uno studio di impatto acustico che certifichi come l'intervento, sia in sede di costruzione sia durante l'esercizio, non produca, livelli di rumore che eccedono i limiti di accettabilità esistenti.

In sede di redazione del progetto preliminare occorre comunque redigere una relazione che analizzi e descriva in modo sommario gli aspetti relativi all'impatto acustico prevedibile sull'area circostante l'opera o l'attività che si intende realizzare.

Lo studio di impatto acustico deve essere composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica contenente una breve sintesi dell'iter progettuale seguito ed in particolare deve illustrare i seguenti punti:

- Descrizione dell'attività oggetto di studio, con indicazioni riguardanti l'ubicazione, il tipo di attività o di insediamento, con particolare riferimento alle sorgenti acustiche indicandone la natura, il numero, l'ubicazione, gli orari ed i periodi di funzionamento. Ciascuna sorgente va caratterizzata acusticamente indicandone il Livello Equivalente Continuo ponderato in curva A, la *time history*, lo spettro in terzi di ottava (dati eventualmente forniti dalla casa costruttrice). I suddetti dati si intendono rilevati in prossimità delle varie sorgenti.

In caso delle infrastrutture di trasporto è possibile, ai fini della caratterizzazione acustica delle sorgenti, sulla base dei dati di traffico previsti, l'utilizzo di modelli previsionali di simulazione accreditati .

- Descrizione del territorio interessato che deve essere particolarmente mirata alle problematiche del rumore. Pertanto, dopo aver localizzato il sito si procederà alla evidenziazione di tutte le sorgenti di rumore preesistenti e di tutti i recettori sensibili evidenziando in particolare quelli riguardanti la Classe I (Tab. A DPCM 14/11/97). Tale descrizione deve essere corredata da una significativa documentazione fotografica.
- Zone acustiche e limiti di accettabilità relativi ai livelli di rumore emessi ed immessi dall'attività oggetto di valutazione.
- Caratterizzazione acustica ante operam del territorio. Per ognuna delle sorgenti e per ognuno dei recettori precedentemente evidenziati, si procederà alla caratterizzazione acustica *ante operam* del territorio interessato, sia per il periodo diurno, sia per il periodo notturno. Tale caratterizzazione deve essere effettuata attraverso rilievi acustici sul campo. I suddetti rilievi debbono essere tali da descrivere compiutamente il "clima acustico" del territorio interessato ed eseguiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 16 Marzo 1998). In particolare dovranno essere individuati dei *punti di controllo* (preferibilmente individuati anche con documentazione fotografica) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori

sensibili precedentemente individuati. I punti di controllo, scelti con i criteri sopra menzionati, consentiranno una verifica univoca dei livelli attesi, sia in sede previsionale, sia in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Per le infrastrutture di trasporto, con le tecniche della pianificazione dei trasporti, vanno elaborati degli studi atti a stimare le quantità di traffico (veicoli/h), flussi di traffico/giorno, circolanti sulle infrastrutture limitrofe al nuovo insediamento.

- Caratterizzazione acustica durante la fase di costruzione. Per ognuna delle attività previste per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre effettuare uno studio previsionale dei livelli di rumore di emissione e di immissione e verificare se questi siano o no compatibili con i limiti di zona precedentemente individuati. Nel caso di superamento di tali limiti, il proponente deve individuare idonee misure di mitigazione rivolte o alla diminuzione dei livelli di emissione o al contenimento dei livelli di immissione. L'efficacia degli interventi di mitigazione va dimostrata indicando i livelli di emissione e di immissione attesi a seguito dei suddetti interventi, nei punti di controllo precedentemente individuati. Lo studio previsionale può essere effettuato anche con l'ausilio di modelli accreditati.

- Caratterizzazione acustica post operam, del territorio. La caratterizzazione acustica del territorio dopo l'esecuzione dell'opera deve dimostrare che i livelli immessi nel territorio interessato ed in corrispondenza dei punti di controllo precedentemente individuati, non eccedano i limiti previsti per la zona acustica considerata.

Lo studio di impatto acustico va effettuato considerando l'apporto acustico contemporaneo di tutte le sorgenti, quelle preesistenti e quelle introdotte dall'opera in oggetto, sia sul territorio interessato sia sui recettori sensibili. Lo studio deve evidenziare l'effettiva efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica previsti, indicando esplicitamente l'entità delle attenuazioni da essi introdotte nei vari punti di controllo.

Documentazione cartografica tale da illustrare compiutamente le caratteristiche orografiche, urbanistiche, infrastrutturali, acustiche del territorio interessato. Tale documentazione deve consentire una verifica delle caratteristiche del campo acustico immesso nel territorio e dell'efficacia degli eventuali interventi di bonifica proposti e si compone di:

- Inquadramento territoriale a grande scala (1:10.000) in cui deve risultare ubicata sia l'opera in oggetto, sia il bacino di afferenza da un punto di vista acustico. In questo ambito saranno evidenziate tutte le sorgenti (comprese le infrastrutture di trasporto), i recettori sensibili presenti, i punti di controllo. L'opera in oggetto va anche ubicata sulle planimetrie relative alla classificazione acustica del territorio, in modo da evidenziare la zona o le zone di afferenza.
- Planivolumetria di progetto nella quale si devono rappresentare, con il dettaglio consentito, tutte le relazioni fra le sorgenti e i recettori sia interni che esterni al progetto e dimostrare la reciproca compatibilità sia ad opera compiuta sia in fase di realizzazione. In particolare dovrà essere indicato il campo acustico previsto (Livelli Equivalenti Continui Ponderati in curva A) sia ad opera compiuta, sia in fase di realizzazione, riportando i livelli di immissione attesi nei punti di controllo.
- Profili longitudinali e sezioni caratteristiche che consentano lo studio delle caratteristiche territoriali dell'area interessata e la verifica dell'efficacia degli eventuali interventi di bonifica acustica proposti. Le sezioni saranno realizzate in corrispondenza di tutti i recettori sensibili (e quindi dei punti di controllo).
- Elaborati di dettaglio relativi alle opere di mitigazione, corredati da significative note esplicative, prodotti al fine di illustrare le tecnologie utilizzate per gli eventuali interventi di bonifica acustica e quindi poterne verificare l'efficacia.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO
PER QUALUNQUE ATTIVITÀ POTENZIALE FONTE DI RUMORE

Relazione tecnica di impatto acustico a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:

- Descrizione del tipo di attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento.
- Indicazione dell'eventuale presenza di altre sorgenti acusticamente rilevanti (impianti industriali, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.)
- Descrizione morfologica di massima del sito ed edifici circostanti (tipo di terreno, presenza di ostacoli acustici, tipologia degli edifici circostanti, ecc.)
- Descrizione delle sorgenti sonore (per informazioni sulle sorgenti sonore interne all'impresa si raccomanda la richiesta di una copia della relazione sui livelli di esposizione al rumore, obbligatoria ai sensi del D.Lgs 277/91 e 626/94):
 - macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., con indicazioni su tipo, potenzialità e orari di funzionamento.
 - attività connesse (carico e scarico merci, presenza di avventori ecc.), con indicazione degli orari di svolgimento.
- Descrizione dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/97), allegando un capitolato con le caratteristiche dei materiali nel caso di concessione edilizia di nuove attività.
- Descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
- Indicazione della classe acustica di appartenenza e dei relativi limiti acustici assoluti
- Individuazione dei recettori sensibili (abitazioni potenzialmente disturbate o altro) e loro ubicazione rispetto ai locali dell'attività .
- Individuazione dei recettori sensibili di Classe I (DPCM 14/11/97) nella zona di influenza acustica dell'attività; se presenti indicarne la posizione e la distanza.
- Individuazione di opportuni **punti di misura e controllo** (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili precedentemente individuati. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in sede previsionale) da parte degli organi preposti.
- Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 rilevando sia i rumori ambientali sia il rumore residuo. Secondo quanto descritto dal DPCM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni di normale attività considerando quindi il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate, ivi compreso, se presente, il rumore dovuto alle attività di carico e scarico delle merci. Le misure vanno eseguite con le porte del locale chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DPCM 16/3/98. Nel caso di nuovo insediamento, oltre alle misure relative allo stato di fatto, si devono indicare anche i livelli sonori previsti.
- Copia del certificato di taratura del fonometro impiegato.
- Verifica del rispetto dei limiti di legge:
 - limiti assoluti esterni precedentemente individuati;

- limiti differenziali all'interno degli ambienti potenzialmente disturbati o, laddove ripetutamente negato l'accesso, in ambienti simili (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

Planimetria 1:100 o 1:200 dei locali o delle aree adibite all'attività in cui vanno indicate:

- la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore.
- i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).

Cartografia dei luoghi in scala adeguata, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui siano indicati:

- la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;
- la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);
- i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);
- la posizione degli eventuali recettori di Classe I (DPCM 14/11/97).

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI

(Discoteche, locali da ballo, concerti, pubblici esercizi e ristoranti con intrattenimento musicale, circoli privati con impianti di amplificazione elettroacustica, ecc.)

Relazione tecnica di impatto acustico a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino, in particolare:

Per l'interno:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n°215).
- Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia (art.5,6 DPCM 16/4/99 n°215).

Per l'esterno:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
 - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
 - ove possibile, all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicarne la distanza dal locale e calcolare il livello di immissione sonora al recettore).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati all'interno dei locali, e dei requisiti passivi dell'edificio.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

Planimetria dei locali in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione delle apparecchiature
- i punti delle rilevazioni fonometriche

Cartografia dei luoghi, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
- i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' TEMPORANEE CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI

Relazione tecnica di impatto acustico a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino :

Nell'area dell'attività:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività.

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/4/99 n°215 , con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non dovrà superare i 95 dB(A) di L_{Aeq} , senza distorsioni, ed i 105 dB(A) di L_{Amax} . Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia.

Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

All'esterno dell'area dell'attività:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
 - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
 - all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla classe acustica della zona urbanistica nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati.
- il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

Planimetria delle aree dell'attività in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione delle apparecchiature
- i punti delle rilevazioni fonometriche

Cartografia dei luoghi, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
- i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 –Norme in materia di inquinamento acustico- si ha che:

L'art.7 detta tutta una serie di disposizioni in materia di emissioni sonore da attività temporanee riguardanti:

- possibilità per il comune di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o regionali di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga (comma 1);
- permesso a svolgere attività con macchinari rumorosi nei cantieri edili solo in orario dalla ore 8:00 alle ore 19:00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti (comma 2);
- divieto, su tutto il territorio regionale, di accensione di fuochi d'artificio e di lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli (comma 3);
- permesso di impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio solo in orario dalle 8:00 alle 20:00, con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti (comma 4);
- permesso a svolgere attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo esclusivamente in fasce di orario autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività (comma 5);
- permesso, previa autorizzazione del comune e comunque non oltre le ore 24:00, ad emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe (comma 6);
- possibilità per i comuni di fissare od autorizzare, nei regolamenti comunali o su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deroghe ai divieti o agli orari previsti nella legge regionale (comma 7 e 8)